



COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Nr. **107** Reg. Delib. del 21/09/2021

OGGETTO:	<b>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN – APPROVAZIONE SCHEMA</b>
----------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **settembre** alle ore **17:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente	Si	
DEL NERO GABRIELLA	Assessore	Si	
IELARDI DAVIDE	Assessore	Si	
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **5**      Tot. **0**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria      FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario      GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(\*) presente da remoto

**OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN – APPROVAZIONE SCHEMA**

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera è stata individuata, anche per il periodo 2021/2026, Ente Capofila dell'accordo di programma tra i Comuni dell'Ambito di Bellano per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie;
- la Comunità Montana Valsassina è stata individuata Ente Capofila dell'accordo di programma tra i Comuni dell'Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018-2020, in vigore fino all'emanazione delle Linee di Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia, che ha tra i propri obiettivi quello di sviluppare i rapporti tra l'Ambito ed il terzo settore;
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera ha deliberato nell'Assemblea del 15 dicembre 2020 la disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario;
- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 16/2020 del 17.12.2020, ha approvato di prorogare gli effetti dell'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018-2020, per l'anno 2021 e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano di Zona secondo le Linee di Programmazione 2021-2023 che saranno emanate da Regione Lombardia;

PREMESSO inoltre che:

- a causa degli sconvolgimenti politici che hanno interessato l'Afghanistan, sono avvenute procedure straordinarie di evacuazione umanitaria che hanno fatto giungere sul territorio nazionale, in poche settimane, migliaia di profughi che necessitano di adeguata accoglienza;
- la nota ministeriale n. 24964 del 24 agosto 2021 con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con comuni ed enti locali accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l.241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dai suddetti enti, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;
- in base alle suddette indicazioni ministeriali, le strutture di accoglienza così individuate potranno, se del caso, successivamente confluire nel sistema SAI, in relazione alle eventuali possibilità di ampliamento della rete stessa;

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito con la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, che all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche

ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale all'art. 9 riconosce le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563 quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ed affida ai Prefetti il compito di attivare dette strutture;

VISTO il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, il quale ha apportato significative modifiche normative nel settore dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ed in particolare, gli articoli 3 e 4 del suddetto decreto con i quali sono stati introdotti rilevanti elementi di novità nell'ambito della disciplina di settore, quali la rimodulazione del sistema nazionale di accoglienza di cui al novellato art. 8 del D.Lgs. 142/2015, che riserva l'esercizio delle funzioni di prima assistenza dei richiedenti asilo ai centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, assicurando l'accoglienza dei medesimi, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del nuovo Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI);

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VALUTATO che la Prefettura di Lecco e i Comuni del Distretto di Lecco per dare corso all'attuazione delle disposizioni in ordine all'obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini afghani che hanno collaborato con le Forze armate della missione internazionale, conformemente al Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021, intendono creare un partenariato pubblico-pubblico al fine di pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali, dello Stato e degli enti locali, coinvolti nell'accoglienza ai profughi disciplinando il servizio di "prima accoglienza dei cittadini afghani e la gestione dei servizi connessi";

RILEVATO che nella riunione del 27 agosto 2021 è emersa la disponibilità del Distretto di Lecco a promuovere un'accoglienza temporanea di cittadini e nuclei familiari afghani destinati al territorio di Lecco in strutture costituite da appartamenti (unità abitative), che saranno successivamente individuate in quanto messe a disposizione dai Comuni o attraverso i Comuni e che saranno successivamente oggetto di ampliamento del sistema di accoglienza SAI "Lecco una provincia accogliente" con Ente locale titolare la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera;

RILEVATO ALTRESI che il Distretto di Lecco intende sviluppare, in linea alle indicazioni promosse da Anci, un futuro ampliamento del proprio progetto SAI considerando tale sistema di accoglienza diffusa come più favorevole per una reale integrazione delle persone in arrivo sul territorio;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che il Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco per il triennio 2018-2020 - prorogato nella sua validità per l'anno 2021 e fino all'approvazione del nuovo Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco che sarà redatto secondo le linee guida emanate da Regione Lombardia - individua nell'Ambito di Bellano la titolarità per i servizi e gli interventi rivolti agli adulti in condizione di fragilità o difficoltà e in particolare la tematica dell'accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri accolti nel territorio provinciale;
- che i Comuni dell'Ambito di Bellano hanno individuato la Comunità Montana Valsassina quale Ente Capofila, per il periodo 2021-2026, dell'accordo di programma per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi

sociali rivolti alle persone e alle famiglie e quale Ente Capofila dell'accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona che ha tra i propri obiettivi quello di sviluppare i rapporti tra l'Ambito ed il Terzo settore;

- che la Comunità Montana Valsassina è Ente Locale titolare - per conto tutti i comuni della provincia di Lecco - del Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI (ex Siproimi ed ex-Sprar) - finanziato dal Ministero dell'Interno, a seguito del progetto presentato ai sensi del bando per l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;
- che la Comunità Montana Valsassina ha individuato, tramite bando pubblico, il Consorzio Consolida quale partner per la co-progettazione e la gestione in partnership di interventi per l'accoglienza e l'integrazione di cittadini stranieri di cui al progetto "Lecco: una provincia accogliente" annualità 2021-2022 approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno per 91 posti (con valore pro-capite pro-die riconducibile a € 33,68 oltre IVA);

VISTO l'allegato schema di Accordo di collaborazione da stipulare tra la Prefettura – UtG di Lecco, il Distretto di Lecco e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera al fine di addivenire ad una gestione coordinata dell'accoglienza di cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che consenta di favorire i processi di integrazione guidata dei cittadini stranieri che ne avranno titolo;

RITENUTA opportuna e meritevole la sua approvazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi e favorevoli

#### DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da stipulare tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera e la Prefettura – UtG di Lecco, al fine di addivenire ad una gestione coordinata dell'accoglienza di cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che consenta di favorire i processi di integrazione guidata dei cittadini stranieri che ne avranno titolo.
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione.
3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la dott.ssa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante la situazione di emergenza in atto.

---

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO  
GIULIA VETRANO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA**

Proposta del **21/09/2021**

**OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN – APPROVAZIONE SCHEMA**

**PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267**

**PARERE REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, li 21/09/2021

**IL RESPONSABILE  
Corti Manila**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e  
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA**

Nr. **107** Reg. Delib. del 21/09/2021

OGGETTO:	<b>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN – APPROVAZIONE SCHEMA</b>
----------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 07/10/2021

**IL SEGRETARIO**

Giulia Vetrano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN.**

Tra

la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecco (C.F. 92025730133) nella persona del Prefetto di Lecco Dott. Castrese De Rosa

e

la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera (C.F. 01409210133), con sede in Barzio, via Fornace Merlo, 2, di seguito denominata Comunità Montana Valsassina, nella persona del Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera Sig. Fabio Canepari

e

i Comuni del Distretto di Lecco, rappresentati dal Presidente del Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e Merate) Dott. Guido Agostoni,

**PREMESSO CHE:**

- a causa degli sconvolgimenti politici che hanno interessato l'Afghanistan, sono avvenute procedure straordinarie di evacuazione umanitaria che hanno fatto giungere sul territorio nazionale, in poche settimane, migliaia di profughi che necessitano di adeguata accoglienza;
- la nota ministeriale n. 24964 del 24 agosto 2021 con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con comuni ed enti locali accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dai suddetti enti, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;
- in base alle suddette indicazioni ministeriali, le strutture di accoglienza così individuate potranno, se del caso, successivamente confluire nel sistema SAI, in relazione alle eventuali possibilità di ampliamento della rete stessa;

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito con la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, che all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in





**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale all'art. 9 riconosce le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563 quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ed affida ai Prefetti il compito di attivare dette strutture;

VISTO l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

VALUTATO che l'art. 2 della legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO che l'art. 6 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

VISTO il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, il quale ha apportato significative modifiche normative nel settore dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ed in particolare, gli articoli 3 e 4 del suddetto decreto con i quali sono stati introdotti rilevanti elementi di novità nell'ambito della disciplina di settore, quali la rimodulazione del sistema nazionale di accoglienza di cui al novellato art. 8 del D.Lgs. 142/2015, che riserva l'esercizio delle funzioni di prima assistenza dei richiedenti asilo ai centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, assicurando l'accoglienza dei medesimi, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del nuovo Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2021, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 18/9/2015, n. 142, il *"Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni"*;



**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



PRESO ATTO che il nuovo schema di capitolato individua prestazioni e basi d'asta diverse a seconda della dimensione e tipologia delle strutture destinate all'accoglienza, le quali vengono distinte in:

- *“centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi”* di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del capitolato ministeriale, con base d'asta di euro 24,57 pro-capite, pro-die, IVA esclusa, a cui si aggiungono i costi del kit (vestiario) di primo ingresso di € 150,00, della scheda telefonica di € 5,00, del pocket money pro-capite giornaliero di € 2,50;
- *“centri collettivi”* di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del capitolato ministeriale con capienza sino a 50 posti, con base d'asta di euro **29,30** pro-capite e pro-die, IVA esclusa a cui si aggiungono i costi del kit (vestiario) di primo ingresso di € 150,00, della scheda telefonica di € 5,00, del pocket money pro-capite giornaliero di € 2,50;
- *“centri collettivi”* di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del capitolato ministeriale con capienza compresa tra 51 e 100 posti, con base d'asta di euro **28,99** pro-capite, pro-die, IVA esclusa, a cui si aggiungono i costi del kit (vestiario) di primo ingresso di € 150,00, della scheda telefonica di € 5,00, del pocket money pro-capite giornaliero di € 2,50;
- *“centri collettivi”* di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del capitolato ministeriale con capienza compresa tra 101 e 300 posti con base d'asta di euro **24,56** pro-capite e pro-die, IVA esclusa a cui si aggiungono i costi del kit (vestiario) di primo ingresso di € 150,00, della scheda telefonica di € 5,00, del pocket money pro-capite giornaliero di € 2,50;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2020 con il quale sono state assegnate le risorse del FNPSA agli Enti Locali che hanno chiesto di proseguire l'accoglienza nell'ambito dei progetti SIPROIMI, oggi Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), per il periodo 01 gennaio 2021/31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 5 c. 6 lettera c) del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che individua l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico;

VISTO il D.L. n. 117 del 3 luglio 2017 G.U. 02/08/2017 “Codice del Terzo Settore” che completa l'attuazione della Legge n. 106/2016 per la riforma del settore associativo nazionale;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31/03/2021 con il quale sono state dettate apposite Linee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, finalizzate a supportare gli Enti Pubblici nella concreta applicazione degli istituti previsti dal D.Lgs. n.117/2017;

VALUTATO che la Prefettura di Lecco e i Comuni del Distretto di Lecco per dare corso all'attuazione delle disposizioni in ordine all'obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini afghani che hanno collaborato con le Forze armate della missione internazionale, conformemente al



**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governò  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021, intendono creare un partenariato pubblico-pubblico al fine di pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali, dello Stato e degli enti locali, coinvolti nell'accoglienza ai profughi disciplinando il servizio di “prima accoglienza dei cittadini afghani e la gestione dei servizi connessi”;

RILEVATO che nella riunione del 27 agosto 2021 è emersa la disponibilità del Distretto di Lecco a promuovere un'accoglienza temporanea di cittadini e nuclei familiari afghani destinati al territorio di Lecco in strutture costituite da appartamenti (unità abitative) messi a disposizione dai Comuni o mediante i Comuni e che saranno successivamente oggetto di ampliamento del sistema di accoglienza SAI “Lecco una provincia accogliente” con l'Ente locale titolare del sistema di accoglienza ed integrazione, vale a dire la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera;

RILEVATO altresì, che il Distretto di Lecco intende sviluppare, in linea con le indicazioni promosse da Anci, un futuro ampliamento del proprio progetto SAI, considerando tale sistema di accoglienza diffusa come più favorevole per una reale integrazione delle persone in arrivo sul territorio;

CONSIDERATO che le strutture di cui al presente accordo potranno, nel caso di riconoscimento dello status di rifugiati politici dei soggetti ospitati, confluire nel sistema SAI, in relazione alle eventuali possibilità di ampliamento della rete stessa in base alle disposizioni Ministeriali;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che il Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco per il triennio 2018-2020 - prorogato nella sua validità per l'anno 2021 e fino all'approvazione del nuovo Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco che sarà redatto secondo le linee guida emanate da Regione Lombardia – individua nell'Ambito di Bellano la titolarità per i servizi e gli interventi rivolti agli adulti in condizione di fragilità o difficoltà e in particolare la tematica dell'accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri accolti nel territorio provinciale;
- che i Comuni dell'Ambito di Bellano hanno individuato la Comunità Montana Valsassina quale Ente Capofila, per il periodo 2021-2026, dell'accordo di programma per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie e quale Ente Capofila dell'accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona che ha tra i propri obiettivi quello di sviluppare i rapporti tra l'Ambito ed il Terzo settore;
- che la Comunità Montana Valsassina è Ente Locale titolare - per conto tutti i comuni della provincia di Lecco - del Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI (ex Siproimi ed ex-Sprar) - finanziato dal Ministero dell'Interno, a seguito del progetto presentato ai sensi del bando per l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;
- che la Comunità Montana Valsassina ha individuato, tramite bando ad evidenza pubblica finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi per l'accoglienza e l'integrazione di cittadini stranieri – CUP PROGETTO: C81H2000014005 - il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale di Lecco



**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



in Ati con Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano quale partner per la co-progettazione di cui al progetto “Lecco: una provincia accogliente” annualità 2021-2022 approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno per 91 posti (con valore pro-capite pro-die riconducibile a € 31,18 oltre IVA oltre al pocket money pro capite pro die di € 2,50 fuori campo IVA);

- che la Giunta esecutiva della Comunità Montana Valsassina ha deliberato in data 21.09.2021 l’autorizzazione alla sottoscrizione del presente Accordo;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **Finalità**

Il presente Accordo viene stipulato tra la Prefettura – UtG di Lecco (di seguito Prefettura), il Distretto di Lecco e la Comunità Montana Valsassina (Ente Titolare), con sede in Barzio, via Fornace Merlo, 2 al fine di addivenire ad una gestione coordinata dell’accoglienza di cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che consenta di favorire i processi di integrazione guidata dei cittadini stranieri che ne avranno titolo.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto**

1. Il presente Accordo ha per oggetto la fornitura di beni e l’erogazione dei servizi di accoglienza a favore di cittadini afghani richiedenti protezione internazionale mediante la messa a disposizione **di 40 posti** (fatta salva la necessità di non frazionare i gruppi familiari, e comunque entro il limite di 50 persone complessive) presso strutture socio-assistenziali e destinate in prevalenza a nuclei familiari. Dette strutture saranno costituite da singole unità abitative, con organizzazione dei servizi secondo modalità in rete, prestati come da Capitolato e da Convenzione del progetto SAI “Lecco una provincia accogliente” sottoscritta da Comunità Montana Valsassina con il proprio soggetto attuatore – allegati alla presente – ed approvati dal Ministero dell’Interno.

Il territorio assume infatti l’obiettivo di garantire da subito un’accoglienza finalizzata a favorire i processi di inclusione e autonomia delle persone accolte, strutturando tutti gli interventi necessari a promuovere questo esito.

Il modello di accoglienza proposta sarà quindi orientato alle modalità di gestione previste dai manuali del progetto SAI, sia per quanto riguarda il Manuale operativo sull’accoglienza, sia per le modalità di rendicontazione esplicitate nel Manuale dedicato alle procedure rendicontative.

Saranno garantiti tutti i servizi di base già previsti nel capitolato di gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria, ma declinati secondo le indicazioni dei Manuali SAI.

Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l’autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia e igiene ambientale da parte del richiedente protezione internazionale. L’erogazione dei rimanenti servizi è espletata in modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi che dovranno essere eseguiti presso i centri messi a disposizione.

Il servizio di accoglienza sarà erogato con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:



**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



- dal presente accordo e dagli atti in esso richiamati anche se materialmente non allegati;
- dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 21 gennaio 2021;
- dal Decreto del Ministero dell'Interno relativo al sistema di accoglienza e integrazione SAI;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle linee guida di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31/03/2021;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dagli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Comunità Montana si impegna a:

- mettere a disposizione le strutture, progressivamente individuate, di cui all'allegato elenco (All. 1), che sarà periodicamente aggiornato/integrato, le quali dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di agibilità, (previa verifica da parte dei Comuni interessati);
- erogare il servizio di accoglienza nelle strutture sopra individuate di cui al presente Accordo per il tramite di enti gestori dalla stessa individuati;
- supportare la Prefettura, per il tramite della Direzione Politiche Sociali, nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi afgiani mediante azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione.

I servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere svolti secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche relative alla gestione dei servizi di accoglienza e integrazione (SAI) per singole unità abitative, sino a un massimo di 40 posti (fatta salva la necessità di non frazionare i gruppi familiari, e comunque entro il limite di 50 persone complessive). A tal riguardo, le Parti danno atto che l'erogazione di prestazioni in base al capitolato SAI, assimilabili alle prestazioni previste per la gestione dei CAS, determina una migrazione del livello di accoglienza che sarà garantito ai profughi afgiani, seppure nei limiti della spesa riconosciuta dalla Prefettura per l'importo pro capite- pro die previsto dal D.M. 29.01.2021.

### **Articolo 3 Beni immobili**

La Comunità Montana Valsassina mette a disposizione le strutture per l'accoglienza, nelle condizioni in cui essi si trovano attualmente, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ed urgenti per rendere fruibili tali immobili nell'attuale contesto di emergenza.





**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



Le strutture utilizzate dovranno essere conformi alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguate alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

#### **Articolo 4**

##### **Attivazione posti di accoglienza**

La Comunità Montana Valsassina si impegna a rendere noti, con comunicazione scritta, il numero e la tipologia dei posti di accoglienza, la sede della struttura, il nominativo dell'Ente gestore e la data di avvio dei posti di accoglienza, aggiornando periodicamente l'allegato di cui all'art 2.

#### **Articolo 5**

##### **Durata dell'Accordo, modifica e opzione di rinnovo**

1. La durata dell'Accordo decorre dalla data della sottoscrizione sino al 31.12.2021, espressamente rinnovabile per ulteriori n. 4 mesi; è fatta salva comunque la cessazione anticipata del predetto Accordo nell'ipotesi dell'ampliamento del SAI da parte del Ministero dell'Interno, secondo esplicita richiesta che sarà curata dalla Comunità Montana e sostenuta presso gli uffici centrali competenti dalla Prefettura.
2. La Prefettura comunicherà alla Comunità Montana la volontà di procedere al rinnovo del presente Accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.
3. L'eventuale modifica del numero complessivo di posti di cui all'art. 2, tenuto conto delle presenze effettive al momento della richiesta, nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi, nello spirito di collaborazione istituzionale che contraddistingue il presente accordo dovrà essere valutata e convenuta formalmente fra le parti a seguito di valutazione del processo di inserimento e insediamento nel territorio.

#### **Articolo 6**

##### **Sistema dei controlli**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'Accordo, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche come definite nel Capitolato del progetto "Lecco una provincia accogliente" approvato dal Ministero dell'Interno ossia nel rispetto del manuale operativo del SAI, con particolare riguardo:
  - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
  - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;



**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni, come previsti nel progetto SAI “Lecco una provincia accogliente”;
- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte complessivamente ogni mese per il progetto sulle strutture gestite di cui all'allegato elenco, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto della Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
- 4) Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dalla Comunità Montana alla Prefettura al fine del rimborso delle prestazioni rese, ai sensi del manuale unico di rendicontazione del SAI, per la quota economica definita con il presente accordo. La verifica della regolarità della documentazione prodotta dal soggetto gestore per la quota aggiuntiva messa a disposizione dal Distretto al fine del pagamento delle prestazioni rese sarà a cura della Comunità Montana sempre con riferimento al manuale unico di rendicontazione del SAI con le modalità in essere nel progetto “Lecco: una provincia accogliente”.

#### **Articolo 7**

##### **Obblighi di collaborazione della Comunità Montana nello svolgimento dei controlli**

La Comunità Montana assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, in particolare garantendo la presenza costante della documentazione prevista nelle specifiche tecniche di cui al capitolato SAI relative a:

- verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura di beni alle persone accolte nel progetto;
- verifica della presenza del personale in base all'organigramma definito nel progetto;
- verifica del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Sarà cura della Comunità Montana inviare alla Prefettura il prospetto definitivo dell'organigramma così come definito in progetto.

#### **Articolo 8**

##### **Rimborsi**

La Prefettura rimborserà alla Comunità Montana l'importo massimo giornaliero di Euro 24,57 pro-capite, pro-die, oltre IVA, nonché il pocket money pro-capite giornaliero di € 2,50 - fuori campo IVA (fino ad un massimo di euro 7,50 per nucleo familiare). A detta somma si aggiungono, qualora l'ospite non sia già stato accolto in una struttura di cui all'art. 10 ter del D.lgs. 25/07/1998 n. 286, il prezzo per il singolo kit di primo ingresso (vestiario) pari a € 150,00 oltre IVA ed il costo della scheda telefonica di € 5,00 o l'attivazione di una scheda sim nazionale

#### **Articolo 9**



**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



### **Liquidazione del rimborso**

La Prefettura provvederà al rimborso delle prestazioni riferite al servizio di accoglienza direttamente alla Comunità Montana Valsassina, sulla base della presentazione di una nota di debito. A corredo della nota di debito dovrà essere inviata la documentazione in conformità alle modalità di rendicontazione previste nel manuale unico di rendicontazione del SAI.

Al fine di consentire alla Prefettura l'espletamento dei necessari controlli amministrativo contabili, la Comunità Montana avrà cura - per il tramite del soggetto attuatore - di comunicare *giornalmente* le presenze degli ospiti e, di contro, segnalare tempestivamente le assenze dei medesimi ai fini della corretta gestione amministrativa secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Prefettura in fase esecutiva.

Nessun corrispettivo sarà erogato dalla Prefettura per l'uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli oneri ordinari (quali utenze domestiche) sono a carico del soggetto attuatore individuato dalla Comunità Montana e saranno sostenuti con le risorse aggiuntive messe a disposizione dal Distretto in conformità a quanto previsto nel Manuale di rendicontazione del SAI e definito nel progetto "Lecco: una provincia accogliente".

La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei *report giornalieri*, debitamente firmati da ciascun migrante, trasmessi alla Prefettura, dalla Comunità Montana, unitamente all'attestazione rilasciata dal responsabile della Comunità Montana concernente l'effettiva erogazione dei servizi sulla base delle presenze contabilizzate.

Tenuto conto che il progetto SAI approvato dal Ministero dell'Interno prevede servizi integrativi e una gestione progettuale con corrispettivo economico di € 31,18 pro capite/pro die oltre IVA oltre il pocket money pro capite pro die pari a € 2,50 fuori campo IVA, la differenza tra la quota erogata dalla Prefettura alla Comunità Montana e l'importo erogato al soggetto gestore – a seguito di rendicontazione – come da accordo economico sottoscritto all'esito del bando pubblico aggiudicato in data 08.03.2021, sarà messo nella disponibilità della Comunità Montana dal Distretto di Lecco, con formule da definirsi e valorizzando le disponibilità di ente e soggetti territoriali.

### **Articolo 10**

#### **Recesso dall'Accordo**

1. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Comunità Montana tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini afghani.

2. In caso di recesso per giusta causa, la Comunità Montana ha diritto al rimborso di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accordo.

### **Articolo 11**

#### **Responsabilità**





**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Lecco sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Accordo.

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati, le strutture di accoglienza si impegnano a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico delle medesime strutture di accoglienza.

## **Articolo 12**

### **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunità Montana ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.

La Comunità Montana è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lecco, \_\_\_\_\_

La Prefettura di Lecco

Il Prefetto

Dott. Castrese De Rosa

\_\_\_\_\_

La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone,  
Val d'Esino e Riviera- di Barzio

Il Presidente

Sig. Fabio Canepari

\_\_\_\_\_



**Prefettura – Ufficio  
territoriale del  
Governo  
di Lecco**



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D'ESINO E RIVIERA**



Il Distretto di Lecco  
Il Presidente  
Dott. Guido Agostoni

---